

Legge regionale 31 ottobre 1986 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

CAPO I

Art. 1

Finalità

Per favorire l' insediamento di nuove iniziative industriali e nei servizi direttamente collegati all' industria, comprese le attività di ricerca, al fine di riqualificare la presenza delle Partecipazioni statali, la Regione Friuli - Venezia Giulia, in conformità agli indirizzi del piano regionale di sviluppo ed in un quadro di collaborazione tra il settore privato, quello della cooperazione e delle PPSS, concorre alla concessione di finanziamenti, secondo le modalità ed entro i limiti fissati dalla presente legge, per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali destinate alla produzione dei beni e alla fornitura di servizi connessi alla produzione industriale, promosse nelle province di Trieste e Gorizia dalle società finanziarie delle PPSS e/o da loro società di promozione industriale, da imprese controllate dalle stesse, anche in concorso con imprenditori privati, con società cooperative e/o con la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 2/1992 con decorrenza dalla data indicata nel citato articolo.

CAPO II

Art. 3

Nuove attività economiche

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, con le modalità illustrate nel presente Capo, per le seguenti finalità:

- a)** concorrere alla realizzazione di nuove iniziative economico produttive ed alla creazione di attività di terziario nel settore dei servizi all'industria, promosse da parte delle società finanziarie delle partecipazioni statali, da imprese controllate dalle stesse, nonché dalle società di promozione industriale delle medesime, anche in concorso con imprese private, cooperative o società a capitale misto;
- b)** concorrere alla realizzazione delle iniziative indicate nella precedente lettera a) promosse da imprenditori privati, da cooperative o da società a capitale misto nell'ambito di programmi di collaborazione o di sub fornitura con le aziende a partecipazione statale che siano valide sotto il profilo economico e produttivo e significative per innovazione tecnologica;
- c)** favorire la costituzione e l'avviamento, per un periodo iniziale, di centri di innovazione industriale per le nuove attività produttive ad alto contenuto tecnologico ed innovativo;
- d)** sostenere nuovi insediamenti produttivi ad alto contenuto tecnologico ed innovativo che siano promossi nei centri di innovazione industriale;
- e)** favorire l'accesso ai finanziamenti a medio termine, anche attraverso la concessione della garanzia da parte dell'apposito fondo rischi di cui al successivo articolo 4, alle iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d), e, in via generale, alle iniziative economiche da realizzarsi nelle province di Trieste e Gorizia;
- f)** sostenere le iniziative promosse da imprese industriali ubicate nella regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione di programmi di ricerca e/o di innovazione di processo e/o di prodotto intesi a favorire l'acquisizione, la specializzazione e l'allargamento dei rapporti di sub fornitura con le aziende a partecipazione statale.

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 94, comma 1, L. R. 25/1989

Art. 4

Interventi per la realizzazione delle iniziative economicoproduttive previste dalla presente legge(8)(10)(11)

Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all' articolo 1 della presente legge, attraverso il sostegno alle iniziative economico produttive previste dal precedente articolo 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata:

a) concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 20% a fronte di progetti di investimento per le iniziative di cui all' articolo 3, lettere a), b) e f) fino all' importo complessivo di lire 9.000 milioni;

b) far affluire alla gestione separata del FRIE istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 l' importo complessivo di lire 12.500 milioni finalizzati all' ottenimento, da parte delle singole iniziative, del finanziamento agevolato nella misura massima consentita secondo le finalità e le modalità stabilite dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908;

c)

(ABROGATA)

d) erogare l' importo complessivo di lire 3.500 milioni per l' incremento di un fondo rischi gestito da una società per azioni - da costituirsi tra società di promozione industriale delle PPSS, società finanziarie a partecipazione regionale ed, eventualmente, Casse di risparmio con sede nel territorio regionale - avente nell' oggetto sociale la concessione di garanzie per favorire l' accesso ai finanziamenti agevolati a medio termine per investimenti necessari alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, nell' oggetto sociale può altresì essere prevista la concessione di garanzie sui pre - finanziamenti relativi ai finanziamenti agevolati a medio termine; l' erogazione del predetto contributo è subordinata alla condizione che la maggioranza assoluta del capitale sociale della suddetta società sia detenuta dalle società di promozione industriale delle PPSS e dalle Società finanziarie partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, ovvero esclusivamente da queste ultime;

e) conferire ai Consorzi regionali di garanzia fidi costituiti, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 19 maggio 1975, n. 22, tra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi, l' importo complessivo di lire 500 milioni per l' integrazione del fondo rischi.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(9)(12)

Note:

- 1** Parole aggiunte al primo comma da art. 14, comma 3, L. R. 38/1987
- 2** Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991
- 3** Integrata la disciplina del primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
- 4** Integrata la disciplina del primo comma da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
- 5** Integrata la disciplina del primo comma da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
- 6** Integrata la disciplina del primo comma da art. 60, comma 3, L. R. 30/1992
- 7** Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 31/1996
- 8** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998
- 9** Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 20, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
- 10** Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia della modifica previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.
- 11** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
- 12** Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 30, comma 1, lettera q), L. R. 10/2012

Art. 5

Agevolazioni finanziarie per la costituzione di centri di innovazione industriale(1)(2)(3)

Per favorire l'insediamento nelle province di Trieste e Gorizia di centri di innovazione industriale che promuovano nuove attività produttive ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, di cui all'articolo 3, punto c), della presente legge e valorizzino nuove energie imprenditoriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino all'ammontare massimo del 20% delle spese necessarie all'acquisizione degli immobili, alla loro ristrutturazione edilizia ed all'approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento.

Note:

- 1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
- 2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
- 3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002

Art. 6

Agevolazioni finanziarie per la gestione dei centri di innovazione industriale(1)(2)

Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo operativo dei centri di innovazione industriale di cui al precedente articolo 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai centri stessi contributi sulle spese di gestione per non più di tre anni fino alla percentuale massima del 50% di dette spese sostenute annualmente da tali centri e documentate dalle scritture di bilancio.

Note:

- 1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
- 2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Art. 7

Nuovi insediamenti produttivi associati ai centri di innovazione industriale(1)(3)(4)

Al fine di sostenere i nuovi insediamenti produttivi di cui al precedente articolo 3, lettera d), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

- a)** contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50% delle spese necessarie per l'acquisto di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive;
- b)** contributi in conto capitale fino ad un ammontare massimo del 20% per l'acquisto di macchinari ed attrezzature industriali.

(2)

Note:

- 1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 42, comma 2, L. R. 2/1992
- 2** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991 nel testo modificato da art. 42, comma 2, L. R. 2/1992
- 3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
- 4** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Art. 8

Progettazioni

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a curare e promuovere, anche avvalendosi di collaborazioni esterne con società ed imprese a prevalente capitale statale, lo svolgimento di studi di fattibilità e progettazioni di piani e di opere di preminente interesse per la regione.

A tali fini l'Amministrazione regionale potrà stipulare apposite convenzioni, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al bilancio e alla programmazione.

Art. 9

Norma procedurale

Per la concessione delle provvidenze di cui agli articoli 4, lettera a), 5, 6, e 7, si applicano le modalità previste dagli articoli da 12 a 16 del Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.

CAPO III

Art. 10

Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica(1)(2)(3)

Al fine di favorire l'avvio e lo svolgimento di programmi industriali di ricerca ed innovazione tecnologica da parte di società ed imprese di cui al precedente articolo 3, lettere a), b), e f), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura e con le modalità previste dagli articoli 21, 22 e 23, primo e secondo comma, dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

CAPO IV

Norme finanziarie e finali

Art. 11

Per le finalità previste dal precedente articolo 4, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7945 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a fronte di progetti di investimento nel settore dei servizi all' industria promossi da parte delle Società finanziarie delle partecipazioni statali, da imprese controllate dalle stesse, da Società di promozione industriale, da cooperative o società a capitale misto, nonché da imprenditori privati >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Per le finalità previste dal precedente articolo 4, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.500 milioni per l' anno 1986, di lire 5.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.

Il predetto onere complessivo di lire 12.500 milioni fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di complessive lire 12.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.500 milioni per l' anno 1986, di lire 5.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1988, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): dell' importo di lire 4.500 milioni relativo all' anno 1986, la somma di lire 2.500 milioni corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale n. 10/1982, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13/Rag. del 7 febbraio 1986.

Per le finalità previste dal precedente articolo 4, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 2.000 per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di complessive lire 5.000 milioni suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importi, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Per le finalità previste dal precedente articolo 4, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI, il capitolo 6764 con la denominazione: << Contributo a favore di un fondo rischi gestito da una società per azioni da costituirsi tra Società di promozione industriale delle Partecipazioni Statali, Società finanziarie a partecipazione regionale ed, eventualmente, Casse di Risparmio, avente nell' oggetto sociale la concessione di garanzie per favorire l' accesso di finanziamenti agevolati a medio termine per investimenti necessari alla realizzazione di nuove iniziative delle società finanziarie delle Partecipazioni Statali e/o di Società di promozione industriale di imprese controllate dalle stesse >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.

Al predetto onere di lire 3.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Per le finalità previste dal precedente articolo 4, lettera e), è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 -

Categoria XI, il capitolo 8237 con la denominazione: << Conferimento ai Consorzi regionali di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per l' integrazione del fondo rischi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1987.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 12

Per le finalità previste dal precedente articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1986, di lire 700 milioni per l' anno 1987 e di lire 800 milioni per l' anno 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7947 con la denominazione: << Contributi per favorire l' insediamento di Centri di innovazione industriale nelle province di Trieste e Gorizia >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1986, di lire 700 milioni per l' anno 1987 e lire 800 milioni per l' anno 1988.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 13

Per le finalità previste dal precedente articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1986, di lire 900 milioni per l' anno 1987 e di lire 800 milioni per l' anno 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IV - il capitolo 2713 con la denominazione: << Contributi sulle spese di gestione sostenute dai Centri di innovazione industriale insediati nelle province di

Trieste e di Gorizia >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1986, di lire 900 milioni per l' anno 1987 e di lire 800 milioni per l' anno 1988.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 14

Per le finalità previste dal precedente articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7948 con la denominazione: << Contributi in conto capitale sulle spese necessarie per l' acquisto di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive nonché per l' acquisto di macchinari ed attrezzature industriali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 15

Per le finalità previste dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria IX - il capitolo 8759 con la denominazione: << Spese per l' esecuzione di studi di fattibilità e progettazioni di piani e di opere di preminente interesse per la regione e per il rafforzamento della base produttiva anche avvalendosi di collaborazioni esterne con società ed imprese a prevalente capitale statale >> e con

lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 16

Per le finalità previste dal precedente articolo 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7949 con la denominazione: << Contributi in conto capitale al fine di favorire l' avvio e lo svolgimento di programmi industriali di ricerca e di innovazione tecnologica da parte di società ed imprese >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato a bilanci medesimi).

Art. 17

Sui sottoindicati capitoli, previsti dai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16, vengono iscritti, in termini di cassa, gli stanziamenti a fianco di ciascuno segnati:

cap. 2713	lire 300 milioni
cap. 6764	lire 2.000 milioni
cap. 6814	lire 4.500 milioni
cap. 6853	lire 1.000 milioni
cap. 7945	lire 2.000 milioni
cap. 7947	lire 500 milioni
cap. 7948	lire 500 milioni

cap. 7949	lire 1.000 milioni
cap. 8759	lire 700 milioni

mediante prelevamento dell' importo complessivo di lire 12.500 milioni dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.

Art. 18

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.